

## Il Consiglio di Stato

preso atto della dichiarazione del 30 gennaio 2020 con la quale l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale (Public Health Emergency of International Concern);

considerato che l'infezione da COVID-19 è una malattia trasmissibile ai sensi della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (RS 818.101);

ritenuto che il 25 febbraio 2020 si è registrato in Ticino il primo caso accertato positivo;

ritenuto che ai sensi dell'art. 40 LEp le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare: vietare o limitare manifestazioni; chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio; vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;

considerato che lo scopo di suddetta norma è di ridurre la probabilità che gli individui siano esposti a un agente patogeno e in tal modo contagiati, che i provvedimenti sopraccitati riguardano il livello collettivo (social distancing) e che sono possibili anche situazioni in cui l'accesso a determinate zone venga temporaneamente limitato;

ritenuto che ai sensi dell'art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni;

verificata la legittimità dei provvedimenti da adottare, secondo i quali si intende limitare in maniera significativa l'ulteriore propagazione della malattia attraverso misure di riconoscimento precoce, vigilanza e prevenzione, così come anche lottare contro di essa e gestire meglio i focolai con potenziale di rischio per la salute pubblica;

ricordato che ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 LEp i provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile;

richiamati gli artt. 31 e 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (RS 818.101), gli artt. 40b e 43 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 (RL 801.100), nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

1033

considerato che in questa fase è opportuno adottare i provvedimenti per un periodo limitato, rilevato che il Consiglio di Stato segue costantemente l'evolversi della situazione;

preso atto delle proposte presentate dal Medico cantonale sulla base delle conclusioni formulate dal Gruppo di coordinamento cantonale COVID-19;

d'intesa con il Medico cantonale;

**risolve:**

1. Sono ordinati i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 40 LEp con valenza sull'intero territorio della Repubblica e Cantone Ticino:
  - a. Divieto di tenere manifestazioni legate al carnevale, che sono programmate per il periodo dal 27 febbraio al 1. marzo 2020.
  - b. Divieto di svolgere la partita Ambri-Davos programmata venerdì 28 febbraio 2020 e la partita Lugano-Ambri programmata sabato 29 febbraio 2020. Le partite possono avere luogo a porte chiuse secondo le direttive della *Swiss Ice Hockey Federation*.
2. È ordinato a tutti gli ordini di scuola cantonali la sospensione delle visite, gite o uscite di qualsiasi genere all'estero. La sospensione ha validità nel periodo dal 1. marzo al 31 marzo 2020.
3. Le misure adottate sono pubblicate nel Foglio ufficiale; esse sono pubblicate anche in forma elettronica nel sito del Cantone.
4. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
5. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
  - Gruppo di coordinamento COVID-19 (per il tramite del Medico cantonale)
  - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
  - Ufficio federale della sanità pubblica (per il tramite della Divisione della salute pubblica)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri